

Newsletter n. 20 del 4 Settembre 2021

1. D.L. N. 118/2021 - MISURE URGENTI IN MATERIA DI CRISI D'IMPRESA E RISANAMENTO AZIENDALE - Al posto dell'allerta debutta la composizione negoziata per la soluzione della crisi di impresa - Rinvii e proroghe

Approvato dal Consiglio dei Ministri del 5 agosto 2021, è stato pubblicato sulla G.U. n. 202 del 24 agosto 2021, il **D.L. 24 agosto 2021, n. 118**, recante "**Misure urgenti in materia di crisi d'impresa e di risanamento aziendale, nonché ulteriori misure urgenti in materia di giustizia**".

Il decreto-legge, che incide fortemente sulla disciplina della crisi d'impresa:

- a) **rinvia ancora l'entrata in vigore del codice della crisi d'impresa al 16 maggio 2022;**
- b) **anticipa l'entrata in vigore di alcune norme;**
- c) introduce il nuovo istituto della "**composizione negoziata della crisi**", che costituisce un nuovo strumento di ausilio alle imprese in difficoltà finalizzato al loro risanamento al via dal 15 novembre 2021;
- d) apporta modifiche alla Legge Fallimentare in tema di **accordi di ristrutturazione dei debiti e di concordato preventivo**.

L'adozione di tali misure è dettata dalla necessità di reagire alle difficoltà create alle imprese dall'emergenza sanitaria che impongono, da un lato, un **differimento dell'entrata in vigore degli innovativi meccanismi contemplati dal Codice della crisi** che altrimenti avrebbe inevitabilmente comportato incertezze e punti applicativi controversi in un momento in cui gli operatori e il sistema economico esigono stabilità del tessuto normativo, dall'altro, l'**immediata entrata in vigore di alcune norme del Codice della crisi** e l'**introduzione di una nuova procedura** che si propone di essere più **efficace** e **meno onerosa** di quella prevista dal Codice della crisi, funzionale al risanamento delle attività che rischiano di uscire dal mercato.

Rinvio del Codice della crisi al 16 maggio 2022

L'ennesimo rinvio del Codice della crisi al **16 maggio 2022** è accompagnata, da un lato, da un **differimento** ancora maggiore (al **31 dicembre 2023**) dell'entrata in vigore del **Titolo II** contenente la disciplina dell'allerta e della composizione assistita della crisi (nell'attesa di altri interventi per l'adeguamento del Codice della crisi alla Direttiva UE 2019/1023, le cui disposizioni devono essere recepite entro il **17 luglio 2022**), dall'altro dall'**anticipazione di istituti contenuti nel predetto Codice** (accordi ad efficacia estesa ed agevolati, convenzione di moratoria, ecc.).

Composizione negoziata della crisi al via dal 15 novembre

Viene prevista una **nuova procedura di composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa**.

A partire dal **15 novembre 2021** tutti gli imprenditori iscritti nel Registro delle imprese (dunque sia commerciali che agricoli e senza requisiti dimensionali di accesso) che si trovano in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico finanziario tali da rendere probabile la crisi o l'insolvenza potranno avvalersi della **nuova procedura di "composizione negoziata della crisi"** che affianca

all'imprenditore la figura di un **esperto indipendente** al quale è affidato il compito di agevolare le trattative necessarie per il risanamento dell'impresa.

Si tratta di uno strumento cui si accede **su base esclusivamente volontaria** e che non presenta il rischio, in caso di insuccesso, di segnalazione al PM o di trascinare in procedura fallimentare.

Al contempo, tale accesso volontario è favorito da **misure premiali** tra le quali spiccano la riduzione al tasso legale degli interessi sui debiti fiscali, la riduzione delle sanzioni tributarie e la rateazione delle imposte.

Il **tentativo di composizione della crisi** è presidiato dal principio di riservatezza: non solo l'esperto è tenuto a tale obbligo ma anche tutte le parti coinvolte nelle trattative.

L'**istanza di accesso alla composizione negoziata** si presenta tramite una **piattaforma unica nazionale accessibile dal sito della Camera di Commercio** presso il cui Registro delle imprese è iscritto l'imprenditore.

Ristrutturazione debiti e concordati preventivi con continuità

Tra le misure del DL che entrano immediatamente in vigore sono ricomprese le **modifiche alla Legge Fallimentare** in tema di **accordi di ristrutturazione dei debiti** e di **concordato preventivo**.

Rispetto agli accordi di ristrutturazione, viene ritoccata la disciplina relativa alla possibilità di modifiche sostanziali del piano prima dell'omologazione e anche dopo quest'ultima, con il rinnovo dell'attestazione del professionista.

In tema di **continuità aziendale** nel concordato preventivo viene prevista la possibilità, per il Tribunale, di autorizzare il pagamento delle retribuzioni dovute per le mensilità antecedenti al deposito del ricorso ai lavoratori addetti all'attività di cui è prevista la continuazione.

Inoltre, viene anticipata la moratoria biennale per il pagamento dei creditori privilegiati.

Si prevede, a seguire, l'**estensione degli accordi di ristrutturazione** a tutte le categorie di creditori omogenee per posizione giuridica e interessi economici e non solo, quindi, agli intermediari finanziari.

Viene quindi introdotta una nuova **convenzione di moratoria**, diretta a disciplinare in via provvisoria gli effetti della crisi e avente ad oggetto la dilazione delle scadenze dei crediti, la rinuncia agli atti o la sospensione delle azioni esecutive e conservative e ogni altra misura che non comporti rinuncia al credito.

Tra le ulteriori misure:

- è estesa, salvo patto contrario, l'efficacia degli accordi di ristrutturazione della società nei confronti dei soci illimitatamente responsabili;
- è **prorogata al 31 dicembre 2021** l'improcedibilità dei ricorsi per la risoluzione del concordato preventivo e dei ricorsi per la dichiarazione di fallimento proposti nei confronti di imprenditori che hanno presentato domanda di concordato preventivo ai sensi dell'articolo 186-bis Legge Fallimentare, omologato in data successiva al 1° gennaio 2019;
- **slitta al 31 dicembre 2022** la possibilità di rinuncia dal concordato in bianco in ipotesi di predisposizione di piano di risanamento attestato.

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto-legge clicca qui.](#)

1.1. D.L. N. 118/2021 - Introduzione del nuovo istituto "Composizione negoziata della crisi" - Previsto un nuovo elenco di esperti - Fissati requisiti e compensi - In vigore dal 15 novembre 2021

Tra le novità più rilevanti del decreto-legge n. 118/2021 è quella relativa all'introduzione dell'istituto della **"composizione negoziata della crisi"**, che avrà piena applicabilità **dal prossimo 15 novembre**.

Si tratta di un percorso di composizione **esclusivamente volontario** e caratterizzato da assoluta riservatezza, cui si accede tramite una piattaforma telematica: **all'imprenditore si affianca un esperto**, terzo e indipendente e munito di specifiche competenze, al quale è affidato il compito di agevolare le trattative con i creditori necessarie per il risanamento dell'impresa.

All'**articolo 2 del D.L. n. 118/2021**, rubricato *"Composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa"*, viene, in particolare, previsto che l'**imprenditore commerciale e agricolo** che si trova **in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario** che ne rendono probabile la crisi o l'insolvenza, può chiedere al Segretario generale della Camera di Commercio nel cui ambito territoriale si trova la sede legale dell'impresa la **nomina di un esperto indipendente** *"quando risulta ragionevolmente perseguibile il risanamento dell'impresa"*, al fine di individuare una soluzione per il superamento della crisi.

La nomina dell'esperto avviene ad opera di una commissione, che resta in carica per due anni, costituita presso le Camere di Commercio del capoluogo della Regione e delle province autonome di Trento e Bolzano.

Gli incarichi conferiti e il curriculum vitae dell'esperto nominato sono pubblicati in apposita sezione del sito istituzionale della Camera di Commercio del luogo di nomina e del luogo dove è tenuto **l'elenco presso il quale l'esperto è iscritto**.

L'esperto - secondo quanto stabilito al comma 1 dell'art. 4 del decreto-legge - deve essere in possesso dei **requisiti previsti dall'articolo 2399 del Codice civile** e non deve essere legato all'impresa o ad altre parti interessate all'operazione di risanamento da rapporti di natura personale o professionale.

Nell'elenco possono essere inseriti:

1. gli iscritti da almeno cinque anni all'albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili;
2. gli iscritti da almeno cinque anni all'albo degli avvocati che documentano di aver maturato precedenti esperienze nel campo della ristrutturazione aziendale e della crisi d'impresa;
3. gli iscritti da almeno cinque anni all'albo dei consulenti del lavoro che documentano di avere concorso, almeno in tre casi, alla conclusione di accordi di ristrutturazione dei debiti omologati o di accordi sottostanti a piani attestati o di avere concorso alla presentazione di concordati con continuità aziendale omologati.
4. coloro che, pur non iscritti in albi professionali, documentano di avere svolto funzioni di amministrazione, direzione e controllo in imprese interessate da operazioni di ristrutturazione concluse con piani di risanamento attestati, accordi di ristrutturazione dei debiti e concordati preventivi con continuità aziendale omologati, nei confronti delle quali non sia stata successivamente pronunciata sentenza dichiarativa di fallimento o sentenza di accertamento dello stato di insolvenza.

Per espressa previsione, l'iscrizione all'elenco degli esperti è altresì subordinata al possesso della **specifico formazione** prevista e regolamentata con un decreto dirigenziale del Ministero della giustizia di prossima emanazione.

L'**istanza di nomina** dell'esperto indipendente - secondo quanto stabilito all'articolo 5 - è presentata **tramite la piattaforma telematica nazionale** attraverso il sito istituzionale di ciascuna Camera di Commercio, mediante la **compilazione di un modello**, contenente le informazioni utili ai fini della nomina e dello svolgimento dell'incarico da parte dell'esperto nominato.

Il contenuto del modello dovrà essere definito con il decreto dirigenziale del Ministero della giustizia di cui sopra.

Ai sensi del secondo comma dell'art. 23 del decreto-legge in commento l'istanza di composizione negoziata non può essere presentata dall'imprenditore **in pendenza del procedimento introdotto con domanda di omologazione di un accordo di ristrutturazione o con ricorso**, anche "prenotativo", per l'ammissione al concordato preventivo.

Questo "presupposto processuale", definito nella rubrica della norma come "**limite di accesso alla composizione negoziata**", fa sì che l'istanza in questione sia improponibile e che essa, ove venga nondimeno proposta, incorra nella declaratoria di inammissibilità.

A tale stregua - come osserva Stefano Ambrosini - sarebbe forse stato opportuno prevedere all'art 5 un'autodichiarazione dell'imprenditore circa la non pendenza, presso qualunque tribunale, dei procedimenti testé menzionati.

Il **compenso dell'esperto** - secondo quanto stabilito all'articolo 16 del decreto - è determinato in percentuale sull'ammontare dell'attivo dell'impresa debitrice secondo i seguenti scaglioni:

- *fino a euro 100.000,00, il 5,00%;*
- *da euro 100.000,01 e fino a euro 500.000,00, l'1,25%;*
- *da euro 500.000,01 e fino a euro 1.000.000,00, lo 0,80%;*
- *da euro 1.000.000,01 e fino a euro 2.500.000,00, lo 0,43%;*
- *da euro 2.500.000,01 e fino a euro 50.000.000,00 lo 0,10%;*
- *da euro 50.000.000,01 e fino a euro 400.000.000,00, lo 0,025%;*
- *da euro 400.000.000,01 e fino a euro 1.300.000.000,00, lo 0,008%;*
- *sulle somme eccedenti euro 1.300.000.000,01, lo 0,002%.*

Le percentuali sono calcolate sulla media dell'attivo risultante dagli ultimi tre bilanci o, in mancanza, dalle ultime tre dichiarazioni dei redditi.

Se l'attività è iniziata da meno di tre anni, la media è calcolata sui bilanci o, in mancanza, sulle dichiarazioni dei redditi depositati dal suo inizio.

Attenzione va prestata al fatto che il compenso complessivo non potrà essere, in ogni caso, **inferiore a euro 4.000,00 e superiore a euro 400.000,00**.

1.2. D.L. N. 118/2021 - Le principali modifiche apportate alla Legge Fallimentare - In vigore dal 25 agosto 2021

Con l'**articolo 20 del D.L. n. 118/2021** vengono apportate importanti modifiche al R.D. n. 267 del 16 marzo 1942 (Legge Fallimentare), tutte in vigore dal 25 agosto 2021, data di entrata in vigore del decreto-legge.

In particolare vengono apportate modifiche agli articoli:

a) **180** (*Giudizio di omologazione*), sostituendo le parole «*Il tribunale omologa il concordato preventivo anche in mancanza di voto*» con le parole: «*Il tribunale omologa il concordato preventivo **anche in mancanza di adesione***».

b) **182-bis** (*Accordi di ristrutturazione dei debiti*)

c) **182-quinquies** (*Disposizioni in tema di finanziamento e di continuità aziendale nel concordato preventivo e negli accordi di ristrutturazione dei debiti*)

d) **182-septies** (*Accordi di ristrutturazione ad efficacia estesa*) sostituendolo integralmente.

e) Al Titolo III - *Del concordato preventivo e degli accordi di ristrutturazione*. Capo V - *Dell'omologazione e dell'esecuzione del concordato preventivo*. *Degli accordi di ristrutturazione dei debiti*, vengono **aggiunti tre nuovi articoli:**

- **182-octies** (*Convenzione di moratoria*);

- **182-novies** (*Accordi di ristrutturazione agevolati*);

- **182-decies** (*Coobbligati e soci illimitatamente responsabili*).

h) Venono, inoltre, modificati altri due articoli: l'articolo **186-bis** (*Concordato con continuità aziendale*) e l'articolo **236** (*Concordato preventivo, accordo di ristrutturazione con intermediari finanziari e convenzione di moratoria*), dove viene sostituito il comma 3.

Le nuove disposizioni che, modificando l'attuale legge fallimentare (R.D. 267/1942), anticipano alcuni strumenti di composizione negoziale già previsti dal Codice della crisi. Tra le principali segnaliamo:

1. in tema di **Transazione fiscale**, la facoltà del Tribunale di omologare le proposte di concordato preventivo anche in assenza dell'adesione (e non più in assenza di voto favorevole) dell'Erario e degli Enti previdenziali (art. 180 L.F.);
2. in ambito di **tutela dei lavoratori dipendenti**, la facoltà concessa al Tribunale di autorizzare il pagamento delle retribuzioni dovute per le mensilità antecedenti il deposito della domanda di concordato o di **accordo di ristrutturazione dei debiti**, ai lavoratori addetti all'attività di cui è prevista la continuazione (art. 182-quinquies L.F.);
3. nell'ambito degli **accordi di ristrutturazione dei debiti**, le novità riguardano:
 - a) gli **Accordi di ristrutturazione ad efficacia estesa** (art. 182-septies L.F.) che, a determinate condizioni, produrranno i propri effetti anche nei confronti di creditori non aderenti all'accordo, purché rientranti in categorie omogenee per posizione giuridica ed interessi economici, anche quando non si tratti di banche o intermediari finanziari;
 - b) la **Convenzione in moratoria** (art. 182-octies L.F.), che riguarda la facoltà di accordarsi con i creditori per la dilazione delle scadenze dei crediti, la rinuncia agli atti o la sospensione delle azioni esecutive e conservative, che tuttavia non comporti rinuncia al credito, estenderà i propri effetti, a determinate condizioni, anche nei confronti di creditori non aderenti all'accordo. Tale istituto si applica anche agli imprenditori non commerciali (per esempio alle imprese agricole);
 - c) gli **Accordi di ristrutturazione agevolati** (art. 182-novies L.F.) che prevedono la possibilità di concludere un *accordo di ristrutturazione dei debiti* (art. 182-bis L.F.) con una percentuale di creditori aderenti pari al 30 % (e non al 60%) a patto che il debitore rinunci alla dilazione di pagamento di 120 giorni altrimenti prevista, alla sospensione delle azioni esecutive e non abbia chiesto il concordato con riserva ex art. 161 L.F. Considerato che il restante 70% dei creditori che non partecipa all'accordo andrà soddisfatto regolarmente, sembra difficile prevedere un ampio ricorso all'istituto in parola;
 - d) **l'efficacia degli accordi di ristrutturazione della società** che, salvo patto contrario, si estende ai **soci illimitatamente responsabili** (art. 182-decies L.F.);
4. in tema di **Concordato in continuità** (art. 186-bis L.F.) è prevista la moratoria **biennale** (anziché annuale come previsto dal comma 2, lett. c)) per il pagamento dei creditori privilegiati.

Secondo quanto stabilito all'**articolo 22 del decreto-legge**, dalla data di entrata in vigore del presente decreto (25 agosto 2021) e fino alla scadenza del termine previsto dall'articolo 1 del D.L. n. 19/2020, convertito dalla L. n. 35/2020 (31 dicembre 2021), il termine fissato ai sensi dell'articolo 161, sesto comma, del R.D. n. 267/1942, è compreso fra sessanta e centoventi giorni *"anche quando pende il procedimento per la dichiarazione di fallimento ed è prorogabile, in presenza di giustificati motivi, di non oltre sessanta giorni"*.

Infine, secondo quanto stabilito all'**articolo 23 del decreto-legge** in commento sono improcedibili fino al 31 dicembre 2021 **i ricorsi per la risoluzione del concordato preventivo e i ricorsi per la dichiarazione di fallimento** proposti nei confronti di imprenditori che hanno presentato domanda di concordato preventivo ai sensi dell'articolo 186-bis del R.D. n. 267/1942, omologato in data successiva al 1° gennaio 2019.

2. PROPRIETA' INDUSTRIALE - Nuovo regolamento del Ministero dello sviluppo economico

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 203 del 25 agosto 2021, il **Decreto 1 giugno 2021, n. 119**, recante *"Regolamento recante modifiche al decreto 13 gennaio 2010, n. 33, di attuazione del codice della proprietà industriale adottato con decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30"*.

Le modifiche fanno seguito all'entrata in vigore del **D.Lgs. 20 febbraio 2019, n. 15**, recante attuazione della direttiva (UE) 2015/2436 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2015, sul **ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa** nonché per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2015/2424 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2015, recante modifica al regolamento sul **marchio comunitario**.

Il provvedimento entrerà in vigore il 9 settembre 2021.

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

3. TRASPARENZA E ANTICORRUZIONE - ANAC semplifica gli adempimenti per i professionisti - Consultazione aperta fino al 13 settembre

L'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ha approvato una delibera - che diventerà operativa a settembre, concluso un periodo di consultazione (**dal 3 agosto al 13 settembre 2021**) - la quale prevede **l'eliminazione di obblighi di pubblicazione e aggiornamento di vari documenti previsti dal D.Lgs. n. 33/2013**.

Alcuni di questi saranno immediati, altri scatteranno a seguito di un confronto con gli ordini e i collegi professionali.

Le semplificazioni sono state elaborate tenendo conto di alcuni principi:

- **compatibilità**, ovvero definizione degli obblighi in considerazione dei tratti distintivi che caratterizzano la struttura e le attività svolte dagli ordini e dai collegi professionali;
- **riduzione sia degli oneri** connessi ai tempi di aggiornamento **che degli obblighi** di pubblicazione per gli ordini e i collegi territoriali;
- **reformulazione dei contenuti** di alcuni dati da pubblicare;
- **conservazione degli obblighi** del D.Lgs. n. 33/2013 assistiti da vincoli specificatamente previsti dal legislatore (sanzioni specifiche o condizioni legali di efficacia).

I contributi **possono essere inviati entro le ore 24:00 del 13 settembre 2021 utilizzando l'apposito Modulo**.

LINK:

[Per saperne di più e per accedere alla consultazione dello schema di delibera clicca qui.](#)

4. ENTI DEL TERZO SETTORE - Redazione della Relazione di missione - Principio contabile OIC in consultazione fino al 30 settembre

Tra i documenti contabili che compongono il bilancio degli enti del Terzo Settore, la **relazione di missione** assume un ruolo informativo specifico, sintetizzando quanto illustrato per le società di capitali nella nota integrativa e nella relazione sulla gestione.

Anche questo documento viene approfondito nel **nuovo principio contabile sugli enti del Terzo Settore che l'OIC ha pubblicato in consultazione fino al 30 settembre 2021**.

L'OIC ha, infatti, pubblicato in consultazione la bozza del principio contabile di riferimento per gli enti del terzo settore (ETS) "**OIC X principio contabile ETS**", che disciplina le specificità degli ETS, per le quali le regole contabili ordinarie avrebbero fornito una rappresentazione contabile non appropriata con la finalità non lucrativa degli ETS e la normativa di riferimento prevista per i loro bilanci.

I commenti dovranno essere inviati entro il 30 settembre 2021:

- all'indirizzo e-mail staffoic@fondazioneoic.it o
- **via fax al numero 06.69766830.**

LINK:

[Per scaricare il testo della bozza del principio contabile in consultazione clicca qui.](#)

5. IMPRESA SOCIALE - Fissati i criteri per il computo dei ricavi - Attività diverse per il 30%

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 203 del 25 agosto 2021, il **decreto 22 giugno 2021** con il quale, in attuazione dell'art. 2, comma 3, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, vengono definiti i **criteri per il computo del rapporto del settanta per cento tra ricavi relativi all'attività d'impresa di interesse generale e ricavi complessivi dell'impresa sociale**, ai fini della qualificazione come principale dell'attività di interesse generale, svolta dall'impresa sociale.

Fissati, così, i limiti quantitativi per assicurare il requisito della prevalenza alle attività di interesse generale.

L'impresa sociale - secondo quanto stabilito all'art. 2 del D.Lgs. n. 112/2017 - **esercita in via stabile e principale una o più attività d'impresa di interesse generale** per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

A tal fine, si intende svolta in via principale l'attività per la quale i relativi **ricavi siano superiori al 70% dei ricavi complessivi dell'impresa sociale**, secondo criteri di computo che dovranno essere definiti con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali (art. 2, comma 3, D.Lgs. n. 112/2017).

Lo svolgimento di un'attività di impresa di interesse generale, seppur qualificante, non necessariamente deve esaurire il novero delle operazioni condotte dall'ente, ma è sufficiente che questa **rivesta un ruolo prevalente rispetto ad eventuali altre attività**.

Al fine di identificazione del ricorrere del carattere di prevalenza, la novella mantiene fermo il **criterio di incidenza percentuale dei ricavi**, già disposto dall'abrogato D.Lgs. n. 155/2006, in forza del quale **si intende svolta in via principale l'attività di impresa di interesse generale per cui i relativi ricavi siano superiori al 70% dei ricavi complessivamente ottenuti dall'ente**, secondo criteri di computo che verranno definiti con decreto del Ministero dello sviluppo economico adottato di concerto con il Ministero del lavoro.

In questo modo viene garantito, all'impresa sociale, lo svolgimento di attività diverse da quelle di interesse generale nei limiti del 30% dei ricavi complessivi, in base ai criteri di computi fissati dal D.M. n. 107/2021.

L'organo di amministrazione dell'impresa sociale dovrà **documentare il carattere principale dell'attività d'impresa di interesse generale nel bilancio sociale** (art. 3, comma 1).

In attuazione di questa disposizione è stato emanato il decreto interministeriale in commento, il quale all'articolo 2 stabilisce che, ai fini del computo della percentuale di cui all'art. 2, comma 3, del D.Lgs. n. 112/2017, sono considerati al numeratore del rapporto, per ciascun anno di esercizio, **esclusivamente i ricavi direttamente generati dal complesso delle attività d'impresa di interesse generale**, come definite dall'art. 2, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 112/2017.

Ai fini del computo della percentuale **non sono considerati** nè al numeratore nè al denominatore del rapporto i ricavi relativi a:

a) *proventi da rendite finanziarie o immobiliari;*

b) *plusvalenze di tipo finanziario o patrimoniale;*

c) *sopravvenienze attive;*

d) *contratti o convenzioni con società o enti controllati dall'impresa sociale o controllanti la medesima.*

Attenzione, però: nell'ipotesi in cui i ricavi non risultino chiaramente attribuibili alle attività d'impresa di interesse generale ovvero alle attività da queste diverse, l'attribuzione degli importi è effettuata in base alla **media annua del numero di lavoratori impiegati in ciascuna delle due categorie di attività**, calcolati per teste.

Le disposizioni del presente decreto si applicano **a partire dall'esercizio finanziario successivo a quello in corso alla data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.**

Dalla medesima data è abrogato il decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro della solidarietà sociale 24 gennaio 2008.

Le stesse disposizioni **non troveranno applicazione per le cooperative sociali e ai loro consorzi** di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381.

Il decreto fissa, inoltre, gli **obblighi in cui la soglia minima del 70% non venga rispettata nel corso dell'anno finanziario**. In questo caso, così come previsto dalla normativa previgente dettata dal D.Lgs. n. 155/2006, le imprese sociali sono tenute a darne comunicazione, nel termine di trenta giorni dalla data di approvazione del bilancio, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Le **imprese sociali costituite in forma di cooperativa** dovranno, invece, darne comunicazione al Ministero dello sviluppo economico.

Le imprese sociali costituite in forma di cooperativa **aventi sede nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e Bolzano** adempiono mediante segnalazione ai relativi Uffici territorialmente competenti (art. 3, comma 2).

Infine, un aspetto importante da considerare riguarda **le conseguenze derivanti dal mancato rispetto della soglia minima** prevista dall'articolo 2, comma 3, del D.Lgs. n. 112/2017.

Un limite, quello del 70%, che se non rispettato per un solo esercizio non comporta l'immediata perdita della qualifica di impresa sociale.

Il decreto consente, infatti, la possibilità di mantenere la qualifica nel caso in cui nel corso dell'esercizio successivo si provveda ad una compensazione.

Il rapporto tra i ricavi relativi all'attività di interesse generale e quelli complessivi dovrà, in sostanza, superare il 70% **con un incremento pari alla percentuale non raggiunta l'anno precedente** (art. 3, comma 3).

Solo in caso di mancata compensazione potrà scattare la **perdita della qualifica di impresa sociale** con le eventuali conseguenze.

Nel dettaglio, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali con proprio decreto dovrà disporre - nei confronti delle **imprese sociali non costituite in forma cooperativa - la perdita della qualifica di impresa sociale** e la **devoluzione del patrimonio residuo** nei termini ivi previsti (art. 3, comma 4).

Nel caso, invece, di **imprese sociali costituite in forma di cooperativa**, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali con proprio decreto dispone, in conformità agli esiti dell'attività di vigilanza comunicati dal Ministero dello sviluppo economico, o dalle associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del Movimento cooperativo, la **perdita della qualifica di impresa sociale**.

In questo caso, il provvedimento che dispone la perdita della qualifica di impresa sociale non comporta l'obbligo di devoluzione del patrimonio, restando tali imprese assoggettate al regime proprio delle società cooperative (art. 3, comma 5).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

6. ISEE CORRENTE - Dettate nuove regole estensive in vigore dal 1° luglio 2021 ma manca il modulo integrativo della DSU

L'ISEE corrente si potrà chiedere anche a fronte di una variazione della situazione patrimoniale. Questo per effetto del **decreto 5 luglio 2021**, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 203 del 25 agosto 2021.

Il provvedimento aggiunge, in sostanza, una "causale" alle tre già esistenti, a fronte delle quali si può aggiornare l'indicatore ordinario sostituendolo con uno temporaneo qualora la situazione economica del nucleo familiare peggiori.

Attualmente, infatti, l'ISEE corrente può essere calcolato e utilizzato a fronte di **uno dei seguenti casi**:

- variazione della situazione lavorativa (quale: sospensione, riduzione o risoluzione del rapporto);
- interruzione di trattamenti previdenziali, assistenziali o indennitari esenti IRPEF;
- se la situazione reddituale calcolata sulla base dei dati dell'anno precedente la domanda ha uno scostamento superiore al 25% rispetto a quella calcolata con i dati del secondo anno precedente (cioè con l'ISEE ordinario).

In base al nuovo decreto, l'indicatore temporaneo potrà essere chiesto, **a partire dal 1° aprile di ogni anno**, anche qualora l'indicatore della situazione patrimoniale calcolato sui valori dell'anno precedente quella della presentazione della dichiarazione sostitutiva unica (DSU) differisce per più del 20% rispetto all'indicatore calcolato in via ordinaria (cioè sui valori del secondo anno precedente la DSU).

L'ISEE corrente, così calcolato, **ha validità fino al 31 dicembre dell'anno di presentazione del modulo sostitutivo**, salvo che intervengano variazioni nella situazione occupazionale o nella fruizione dei trattamenti. In quest'ultimo caso l'ISEE è aggiornato entro i successivi due mesi.

Sul fronte dei controlli viene stabilito che se, ad attestazione ISEE già rilasciata, vengono rilevate omissioni e difformità, l'attestazione viene sostituita d'ufficio e se si percepiscono prestazioni agevolate a seguito di dichiarazioni mendaci, scatta il divieto di ottenere l'ISEE corrente per due anni.

Entro i prossimi 30 giorni sarà definito, su proposta dell'INPS, il **modulo integrativo della DSU** contenente le informazioni necessarie al calcolo dell'indicatore della situazione patrimoniale riferito all'anno precedente, con riferimento a ciascuno dei componenti del nucleo familiare.

Le disposizioni di cui al presente decreto **si applicano a decorrere dal 1° luglio 2021**. Ma, in ogni caso, per l'operatività effettiva, si dovrà attendere che venga messo a punto il modulo integrativo da parte dell'INPS.

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

LINK:

[Per un approfondimento sull'argomento clicca qui.](#)

7. SERVIZI ON LINE INPS - Dal prossimo 1° ottobre arriva la delega dell'identità digitale

A decorrere **dal prossimo 1° ottobre** l'INPS consentirà l'accesso ai propri servizi digitali - oltre che tramite SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), CIE (Carta Elettronica Digitale) e CNS (Carta Nazionale dei Servizi) - **anche mediante la delega dell'identità digitale**, "*nell'interesse dei cittadini che sono impossibilitati ad utilizzare in autonomia i servizi online*".

L'Istituto ha definito le modalità di richiesta della registrazione della delega con la **circolare n. 127 del 12 agosto 2021**.

Con la stessa circolare ha, inoltre, comunicato che la delega dell'identità digitale è anche lo strumento attraverso il quale i tutori, i curatori, gli amministratori di sostegno ed esercenti la potestà genitoriale potranno esercitare i diritti dei rispettivi soggetti rappresentati e dei minori.

Si tratta di una **delega ampia** che va oltre i singoli adempimenti e consente al delegato di svolgere tutti gli atti che sarebbero propri del soggetto delegante che con tale atto trasferisce al delegato l'esercizio dei propri diritti nei confronti dell'Istituto.

Tuttavia, la delega **non va a sostituire i rapporti che intercorrono fra il cittadino e l'intermediario incaricato** di gestire uno o più adempimenti, così come **non modifica il ruolo dei patronati**.

La richiesta di registrazione di una delega può essere effettuata direttamente dal delegante presso una qualsiasi Struttura territoriale dell'INPS esibendo la seguente documentazione:

- **modulo di richiesta di registrazione della delega dell'identità digitale** (per tutori, curatori, amministratori di sostegno e minori va utilizzato il mod. AA10, per tutti gli altri va utilizzato il mod. AA08);
- **copia del documento di riconoscimento del delegante.**

In occasione dell'attribuzione della delega, il delegante può definirne il termine di validità.

In assenza di una data di fine della validità, la delega è **attiva a tempo indeterminato**, fermo restando la facoltà del delegante di revocare la delega in qualsiasi momento anche attraverso la propria identità digitale, ad esclusione dei soggetti sotto tutela, curatela, amministrazione di sostegno.

Ogni persona può designare un solo delegato.

Ogni delegato può essere designato tale da non oltre cinque persone.

Il limite delle cinque deleghe non si applica ai tutori, ai curatori e agli amministratori di sostegno.

Dopo la registrazione a sistema della delega, il delegato può accedere ai servizi INPS in luogo del delegante, autenticandosi con le proprie credenziali SPID/CIE/CNS e potrà scegliere, quindi, se operare in prima persona oppure in luogo e per conto del delegante.

LINK:

[Per scaricare il testo della circolare INPS n. 127/2021 clicca qui.](#)

LINK:

[Per accedere alla pagina dedicata del sito dell'INPS clicca qui.](#)

8. E-FATTURE INVIATE TRAMITE SdI - Regolarizzazione ai fini dell'imposta di bollo senza invio all'Agenzia delle Entrate

Limitatamente alle fatture elettroniche inviate tramite il Sistema di Interscambio (SdI), **non vi è l'obbligo di inviare le fatture non in regola ai fini dell'imposta di bollo al competente ufficio dell'Agenzia delle Entrate affinché quest'ultimo le regolarizzi.**

Nei casi diversi dalla fatturazione elettronica, restano comunque applicabili le ordinarie procedure di regolarizzazione dell'assolvimento dell'imposta di bollo e di recupero del tributo, ai sensi degli articoli 19 e 31 del d.P.R. n. 642 del 1972.

Lo ha precisato l'Agenzia delle Entrate con la **risposta a interpello n. 570 del 30 agosto 2021.**

Dalla data in cui il sistema d'interscambio (SdI) ha reso disponibili all'Agenzia delle entrate le fatture elettroniche in attuazione dell'**articolo 1 commi 209 e seguenti della legge n. 244 del 2007 (Legge finanziaria 2008)**, questa disciplina abbia modificato il secondo periodo dell'articolo 19 del d.P.R. n. 642 del 1972 escludendo le fatture elettroniche dal generale obbligo dei soggetti indicati dal predetto articolo, d'inviare gli atti che riguardo all'imposta di bollo sono irregolari, al competente Ufficio del Registro dell'Agenzia delle Entrate, affinché quest'ultimo li regolarizzi esercitando il potere esclusivo datogli dall'articolo 31 del D.P.R. n. 642 del 1972.

Con l'introduzione dell'obbligo di fatturazione elettronica, prima verso le pubbliche amministrazioni e poi verso i privati, il **decreto ministeriale 17 giugno 2014** all'articolo 6 ha disciplinato l'assolvimento dell'imposta di bollo disponendo modalità e termini di versamento.

Successivamente al periodo di avvio della fatturazione elettronica, l'**articolo 12-novies del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58**, ha previsto che l'Agenzia delle entrate, con procedure automatizzate, integri le fatture elettroniche inviate attraverso il Sistema di Interscambio che non recano l'indicazione dell'assolvimento dell'imposta di bollo, ma per le quali l'imposta risulta dovuta e, nei casi di ritardato, omesso o insufficiente versamento dell'imposta, comunichi al cedente/prestatore l'ammontare dell'imposta e della sanzione amministrativa dovuta, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, nonché degli interessi dovuti.

Con il **decreto del Ministero delle finanze del 4 dicembre 2020** sono state poi modificate le modalità di assolvimento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche e individuate le procedure di recupero dell'imposta di bollo non versata.

Infine, con il **provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 4 febbraio 2021, Prot. 34958** sono state dettate le regole per la definizione delle modalità tecniche per l'integrazione delle fatture elettroniche nonché le modalità di comunicazione delle irregolarità per il recupero dell'imposta dovuta e non versata.

Con lo stesso provvedimento è stato, inoltre, disposto che nel caso di omesso, carente o ritardato pagamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche, l'**Agenzia delle Entrate trasmette al contribuente una comunicazione elettronica al suo domicilio digitale registrato nell'elenco INI-PEC**, di cui all'articolo 6-bis del D.Lgs. n. 82/2005 (CAD).

In sostanza, la normativa che ha fatto seguito all'introduzione dell'obbligo di fatturazione elettronica, prima verso le pubbliche amministrazioni e poi verso i privati, ha escluso le fatture elettroniche dal generale obbligo, da parte dei soggetti indicati dall'articolo 19 del D.P.R. n. 642 del 1972 (Disciplina

dell'imposta di bollo), **d'inviare, gli atti irregolari dal punto di vista dell'imposta di bollo, al competente Ufficio del Registro dell'Agenzia delle Entrate, affinché quest'ultimo li regolarizzi** esercitando il potere esclusivo datogli dall'articolo 31 del D.P.R. n. 642 del 1972, disciplinando in modo autonomo le modalità di assolvimento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche e, al contempo, individuando le procedure di recupero dell'imposta di bollo non versata.

LINK:

[Per scaricare il testo della risposta ad interpello n. 570/2021 clicca qui.](#)

9. CONCESSIONI DI POSTEGGIO PER IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE - Provvedimento di rinnovo soggetto ad imposta di bollo anche se avviato d'ufficio

Con riferimento al provvedimento di rinnovo delle concessioni di posteggio per l'esercizio delle attività di commercio su aree pubbliche considerato che il Comune provvede ad emettere un ulteriore provvedimento di rinnovo, autonomo rispetto a quello precedente, **lo stesso è soggetto all'imposta di bollo.**

Lo ha reso noto l'Agenzia delle Entrate con la **risposta a interpello n. 573 del 30 agosto 2021**, proposto da un Comune che ha chiesto se debba o meno essere corrisposta l'imposta di bollo sul provvedimento di rinnovo delle concessioni di posteggio per l'esercizio delle attività di commercio su aree pubbliche, **avviato d'ufficio e non su istanza di parte**, in applicazione al disposto di cui all'articolo 181, comma 4-bis, del D.L. n. 34/2020 (c.d. "*Decreto Rilancio*"), convertito dalla L. n. 77/2020 e delle Linee guida approvate dal Ministero dello sviluppo economico con decreto del 25 novembre 2020.

Secondo l'Agenzia delle Entrate, **anche il provvedimento di rinnovo si collega ad un'istanza**, che seppur non presentata nuovamente, è stata comunque a suo tempo richiesta alla parte interessata. In altri termini, pur in assenza di un'ulteriore istanza per il rinnovo della concessione, il provvedimento di rinnovo conseguente all'indicato procedimento iniziato d'ufficio trae origine necessariamente da un'istanza/richiesta di parte.

Va pertanto applicato il disposto di cui all'articolo 4, comma 1, della Tariffa, allegata al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, che prevede dovuta l'imposta di bollo, fin dall'origine, nella misura di euro 16,00.

LINK:

[Per scaricare il testo della risposta ad interpello n. 573/2021 clicca qui.](#)

10. GREEN PASS NELLA SCUOLA - OK del garante Privacy alla piattaforma web per il controllo

Dopo il parere favorevole dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, nei prossimi giorni verrà emanato il nuovo D.P.C.M. che istituisce la piattaforma web per il controllo del Green Pass nelle scuole.

L'attivazione della **piattaforma web per la verifica del Green Pass** richiedeva, infatti, il preventivo parere favorevole del Garante per la protezione dei dati personali.

L'autorità ha comunicato che **la procedura automatizzata può essere utilizzata come alternativa a quella ordinaria**, che prevede l'uso dell'App VerificaC19, che rimane comunque utilizzabile.

In particolare, le istituzioni scolastiche, in qualità di datori di lavoro, **si limiteranno a verificare** - attraverso il Sistema informativo dell'istruzione (SIDI) e la Piattaforma nazionale DGC (*Digital Green Certificate*) - **il mero possesso della certificazione verde Covid-19 da parte del personale**, trattando esclusivamente i dati necessari.

Il processo di verifica dovrà essere effettuato **quotidianamente** prima dell'accesso dei lavoratori in sede e dovrà riguardare **solo il personale per cui è prevista l'effettiva presenza in servizio nel giorno della verifica**, escludendo comunque chi è assente per specifici motivi: ad esempio, per ferie, permessi o malattia.

A seguito dell'attività di controllo del green pass, i soggetti tenuti alle verifiche (delegati dal dirigente scolastico) potranno raccogliere solo i dati strettamente necessari all'applicazione delle misure previste in caso di mancato rispetto degli obblighi sul green pass (ad esempio assenza ingiustificata, sospensione del rapporto di lavoro e del pagamento dello stipendio).

Per **evitare eventuali abusi**, le operazioni di verifica del possesso delle certificazioni Covid-19 da parte dei soggetti tenuti ai controlli saranno **oggetto di registrazione in appositi log** (conservati per dodici mesi), senza però conservare traccia dell'esito delle verifiche.

LINK:

[Per consultare il testo del parere del Garante Privacy emesso il 31 agosto scorso, clicca qui.](#)

11. PERITI ASSICURATIVI - Fissata la misura del contributo dovuto a CONSAP per l'anno 2021

Il contributo di gestione dovuto alla società CONSAP dai periti assicurativi iscritti nel relativo ruolo di cui all'art. 157 dello stesso decreto n. 209 del 2005, è determinato, per l'anno 2021, **nella misura di euro 85,00**.

Sono tenuti al pagamento del contributo di gestione i soggetti che risultano iscritti nel ruolo alla data del 30 maggio 2021.

I periti assicurativi versano il contributo di gestione per l'anno 2021, sulla base di apposito provvedimento della CONSAP concernente le modalità ed i termini di versamento del contributo stesso, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 337, comma 3, del decreto legislativo n. 209 del 2005.

Lo ha stabilito il Ministero dell'economia e delle finanze con il **decreto del 13 agosto 2021**, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 207 del 30 agosto 2021.

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

12. AGRICOLTURA E PESCA - Nuovo modulo per la domanda di esonero contributivo - Domande entro il 30 settembre

Le imprese appartenenti alle filiere **agrituristiche, apistiche, brassicole, cerealicole, florovivaistiche, vitivinicole** (anche associate ai codi ATECO 11.02.10 e 11.02.20), nonché **dell'allevamento, dell'ippicoltura, della pesca e dell'acquacoltura**, possono contare sull'**esonero straordinario dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a carico dei datori di lavoro, dovuti per il periodo dal 1° gennaio 2020 al 30 giugno 2020** (*art. 222, comma 1, D.L. n. 34/2020, convertito dalla L. n. 77/2020*).

La misura è concessa nel rispetto del Quadro temporaneo UE per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza COVID-19.

I datori di lavoro interessati devono inoltrare, entro il prossimo 30 settembre 2021, domanda telematica utilizzando il modulo aggiornato dall'INPS con la **circolare n. 130 del 31 agosto 2021**, integrando così le disposizioni dettate dalla precedente **circolare n. 57 del 12 aprile 2021**.

In attuazione di quanto disposto dal comma 2-bis dell'articolo 19 del decreto-legge n. 41/2021, introdotto dalla legge di conversione n. 69/2021, **il modulo per la presentazione delle istanze è stato semplificato** consentendo al richiedente di dichiarare, ai sensi degli articoli 47 e 76 del Testo unico di cui al D.P.R. n. 445/2000, di non avere superato i limiti individuali fissati dalla comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C (2020)1863, e successive modificazioni.

Con riferimento al nuovo modulo si evidenzia che, nella fase di compilazione della domanda, le aziende che versano la contribuzione agricola unificata possono, a differenza di quanto avveniva in precedenza, modificare l'importo precompilato dalla procedura afferente ai periodi di competenza dal 1° gennaio 2020 al 30 giugno 2020 che risultano negli archivi centralizzati per le emissioni dei trimestri relativi all'anno 2020.

Il nuovo modulo "**Esonero Art. 222 DL 34/2020**" per la presentazione delle domande di esonero è disponibile nel "Portale delle Agevolazioni" (ex "DiResCo"), sul sito istituzionale dell'INPS.

Le domande di esonero possono essere presentate entro il 30 settembre 2021.

LINK:

[Per scaricare il testo della circolare INPS n. 130/2021 clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo della circolare INPS n. 57/2021 clicca qui.](#)

LINK:

[Per accedere al Portale delle agevolazioni e procedere alla compilazione del modulo clicca qui.](#)

13. SOSTEGNO ALLE GRANDI IMPRESE IN TEMPORANEA DIFFICOLTA' - Fissate le modalità di accesso al fondo - Domande al via dal 20 settembre

E' stato pubblicato, sul sito istituzionale del Ministero dello sviluppo economico, il **decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese 3 settembre 2021**, previsto dall'articolo 14, comma 1, del decreto ministeriale 5 luglio 2021 (emanato in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 37 del D.L. n. 41/2021, convertito dalla L. n. 69/2021 - c.d. "*Decreto Sostegni bis*"), con il quale sono stati definiti i termini e le modalità di presentazione delle **domande di accesso al Fondo per il sostegno alle grandi imprese in temporanea difficoltà finanziaria**.

Un comunicato relativo al decreto è in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Il Fondo per il sostegno delle grandi imprese in situazione di temporanea difficoltà finanziaria ha una **dotazione di 400.000.000.00 di Euro**.

Le domande potranno essere presentate **a partire dalle ore 12:00 del giorno 20 settembre 2021** utilizzando la piattaforma informatica, che sarà raggiungibile dal sito web dell'Agenzia Nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. - Invitalia.

LINK:

[Per saperne di più e per scaricare il testo della normativa di riferimento clicca qui.](#)

14. CREDITO DI IMPOSTA PER SANIFICAZIONE, DISPOSITIVI E TAMPONI - Domande per le spese di giugno luglio e agosto dal prossimo 4 ottobre

Il **bonus sanificazione** per le **spese sostenute nei mesi di giugno, luglio e agosto 2021** potrà essere richiesto all'Agenzia delle Entrate **dal prossimo 4 ottobre al 4 novembre 2021**, esclusivamente con modalità telematiche.

Lo ha previsto il **Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 15 luglio 2021, Prot. n 191910/2021**, con il quale sono stati definiti i criteri e le modalità di applicazione e fruizione del credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto dei dispositivi di protezione, di cui all'articolo 32 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 (c.d. "*Decreto Sostegni bis*").

Ricordiamo che l'art. 32 del decreto prevede - per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati e per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti, comprese le spese per la somministrazione di tamponi per Covid-19 - un **credito d'imposta in misura pari al 30 per cento delle spese sostenute nei mesi di giugno, luglio ed agosto 2021**.

Il credito d'imposta spetta - **fino ad un massimo di 60.000 euro** per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 200 milioni di euro per l'anno 2021 - ai seguenti soggetti:

- **soggetti esercenti attività d'impresa, arti e professioni;**
- **enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore;**
- **enti religiosi civilmente riconosciuti;**
- **strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale** a condizione che siano in possesso del codice identificativo di cui all'articolo 13-quater, comma 4, del D.L. n. 34/2019, convertito dalla L. n. 58/2019.

Riguardo alle "**strutture ricettive a carattere non imprenditoriale**", quello che è sconcertante è il fatto che viene concesso un credito di imposta a soggetti per i quali si chiede il possesso di un "codice identificativo" (che non è quello regionale) derivante dall'iscrizione in una banca dati che a tutt'oggi non è ancora stata istituita.

Con il citato provvedimento è stato approvato il modello di "**Comunicazione delle spese per la sanificazione e l'acquisto dei dispositivi di protezione**", con le relative istruzioni.

LINK:

[Per scaricare il testo del provvedimento, del modello di comunicazione e delle relative istruzioni clicca qui.](#)

15. CREDITO D'IMPOSTA PER TESSILE E MODA - Prorogato anche per il 2021 - In arrivo i due provvedimenti attuativi del Ministero dello sviluppo economico e dell'Agenzia delle Entrate - Domande dal prossimo 22 settembre

Il **credito d'imposta sulle rimanenze finali di magazzino a favore del settore del tessile, della moda, del calzaturiero e della pelletteria**, introdotto dall'art. 48-bis della L. n. 77/2020, di conversione del D.L. n. 34/2020 (c.d. "*Decreto Rilancio*") - concepito originariamente per il solo periodo d'imposta in corso al 10 marzo 2020, data di entrata in vigore del D.P.C.M. 9 marzo 2020 - è stato **prorogato anche per il 2021** dall'art. 8 della L. n. 106/2021, di conversione del D.L. n. 73/2021 (c.d. "*Decreto Sostegni bis*").

Si tratta di un **credito d'imposta nella misura del 30% del valore delle rimanenze finali di magazzino**, eccedente la media del medesimo valore registrato nei tre periodi d'imposta precedenti a quello di spettanza del beneficio ed è **utilizzabile esclusivamente in compensazione**, ai sensi dell'articolo 17 D.Lgs. 241/1997, nel periodo d'imposta successivo a quello di maturazione.

È previsto **l'obbligo di certificazione della consistenza delle rimanenze di magazzino** da parte di un revisore legale dei conti o di una società di revisione iscritti nella sezione A del Registro di cui all'articolo 8 D.Lgs. n. 39/2010, per le sole "*imprese non soggette a revisione legale dei conti e prive di collegio sindacale*".

Per le imprese con bilancio certificato i controlli sono svolti sulla base dei bilanci.

In buona sostanza, le aziende che potranno accedere al beneficio sono quelle che hanno il bilancio certificato. Le aziende non soggette, invece, all'obbligo del bilancio certificato dovranno avvalersi di una certificazione della consistenza delle rimanenze finali.

Il credito d'imposta è riconosciuto fino all'esaurimento dell'importo massimo di **95 milioni di euro per l'anno 2021** e di **150 milioni di euro per l'anno 2022**, che costituiscono limiti di spesa.

Il credito d'imposta **si applica ai seguenti periodi**:

- periodo d'imposta **in corso al 10 marzo 2020** (per la generalità delle imprese **2020**);
- periodo d'imposta **in corso al 31 dicembre 2021** (per la generalità delle imprese **2021**).

Lo sportello sarà aperto il 22 settembre 2021 dalle ore 12,00 fino alle ore 18,00 e nei successivi giorni, previa verifica della disponibilità dei fondi, dalle ore 9,00 alle ore 18,00.

Le domande di agevolazione, redatte in lingua italiana, devono essere compilate esclusivamente attraverso la **piattaforma informatica disponibile sul sito di INVITALIA**, secondo le modalità e gli schemi resi disponibili dall'Agenzia stessa prima dell'apertura dello sportello.

Si attendono, tuttavia, ancora due provvedimenti, previsti dal citato art. 8, comma 1, lett. c) della L. n. 106/2021: un decreto attuativo del Ministero dello sviluppo economico e un provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate.

Con il primo dovranno essere stabiliti i criteri per la corretta individuazione dei settori economici in cui operano i soggetti beneficiari del credito d'imposta, mentre, con il secondo, dovranno essere definiti le modalità, i termini di presentazione e il contenuto della comunicazione da inviare all'Agenzia delle Entrate da parte dei soggetti che intendono avvalersi del credito d'imposta in questione.

Ad oggi è stato firmato - in data 27 luglio 2021 - il **decreto da parte del Ministro dello sviluppo economico** che stabilisce i criteri per l'individuazione dei settori economici in cui operano i beneficiari del credito d'imposta.

In particolare, il provvedimento riporta l'**elenco dei codici ATECO** delle imprese del settore tessile, moda e accessori che potranno accedere alla misura agevolativa.

Il decreto è stato pubblicato sul sito istituzionale del Ministero in data 20 agosto ma non ancora pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.

I nuovi codici inseriti sono:

- codice **ATECO 74.10.10** "Attività di design di moda";
- codice **ATECO 32.12.20** "Lavorazione di pietre preziose e semipreziose per gioielleria e per uso industriale".

Al comma 3 dell'articolo 2 di tale decreto si stabilisce che ai fini dell'accesso al credito d'imposta di cui all'articolo 48-bis, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020, **rileva il codice di attività economica**

comunicato all'Agenzia delle entrate con il modello AA7/AA9, ai sensi dell'articolo 35 del D.P.R. n. 633/1972.

Si attende ora l'emanazione del provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate – sempre in attuazione di quanto previsto dall'articolo 48-bis, comma 4, del D.L. n. 34 del 2020 - con il quale vengano stabiliti le modalità, i termini di presentazione e il contenuto della comunicazione, nonché le modalità per il monitoraggio degli utilizzi del credito d'imposta e del rispetto dei limiti di spesa e le ulteriori disposizioni necessarie per l'attuazione della misura.

LINK:

[Per saperne di più e per consultare il testo del decreto del Ministero dello sviluppo economico clicca qui.](#)

Altre notizie in breve

1) LA RIFORMA DEL TERZO SETTORE - Approfondimento dei Commercialisti

Il Gruppo di lavoro per la riforma del Terzo settore, dell'Ordine dei Dottori Commercialisti, ha emanato la Circolare dal titolo "**Riforma del Terzo settore: elementi professionali e criticità applicative**" (Aggiornata al 1° agosto 2021), che affronta i temi della Riforma del Terzo settore in modo sistematico, focalizzandosi soprattutto sulle questioni di interesse professionale.

La circolare costituisce la versione aggiornata della Circolare pubblicata dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili nell'aprile 2019.

Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC) ha voluto esaminare con il presente contributo l'intera Riforma del Terzo settore, ponendo però attenzione soprattutto su alcune delle principali criticità che potrebbero emergere in ambito professionale nell'adozione delle relative disposizioni.

LINK:

[Per consultare il testo della circolare clicca qui.](#)

2) CILA -SUPERBONUS - IL MODULO UNIFICATO E STANDARDIZZATO SULLA GAZZETTA UFFICIALE

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 201 del 23 agosto 2021, l'**Accordo del 4 agosto 2021 (n. 88/CU)** tra lo Stato, le Regioni, le Province autonome e le Autonomie locali con il quale è stato adottato il modulo unificato e standardizzato per la presentazione della CILA ai fini del superbonus 110%, ossia la presentazione della **Comunicazione asseverata di inizio attività** ai sensi dell'articolo 119, comma 13-ter, del D.L. n. 34/2020, convertito dalla L. n. 77/2020.

LINK:

[Per scaricare il testo dell'Accordo e del modello CILA-Superbonus clicca qui.](#)

3) PIN INPS PER INTERMEDIARI E AZIENDE - DISMESSI DEFINITIVAMENTE ENTRO IL 30 SETTEMBRE 2021

Con il **messaggio n. 2926 del 25 agosto 2021**, l'INPS comunica che anche i PIN rilasciati dall'Istituto alla data del 1° ottobre 2020 a intermediari e aziende, rimasti in vigore nel periodo transitorio, **saranno dismessi entro il 30 settembre 2021**.

Fino a tale data sarà consentito l'accesso ai servizi on line di rispettiva competenza mediante PIN con tutti i profili.

A partire dal prossimo mese di ottobre sarà invece necessario utilizzare le credenziali Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID), Carta di Identità Elettronica (CIE) e Carta Nazionale dei Servizi (CNS).

LINK:

[Per consultare il testo del messaggio n. 2926/2021 clicca qui.](#)

4) NASCE L'AGENZIA PER LA CYBERSICUREZZA NAZIONALE

Con la **legge 4 agosto 2021 n. 10**, di conversione del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, sono state dettate disposizioni urgenti in materia di cybersicurezza e **disposta l'istituzione dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale**.

La costituzione di un'Agenzia - a capo della Presidenza del Consiglio dei Ministri e sotto il diretto controllo del COPASIR - è connessa alla necessità e urgenza di **razionalizzare le competenze in materia, di assicurare un più efficace coordinamento, di attuare misure tese a rendere il Paese più sicuro e resiliente** e dalla necessità di assicurare il coordinamento fra soggetti pubblici coinvolti in materia di cybersicurezza a livello nazionale nell'ottica dello sviluppo della digitalizzazione del paese, del sistema produttivo e delle pubbliche amministrazioni.

L'importanza del rafforzamento della governance della cybersecurity del nostro paese è evidenziata nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) del 29 aprile 2021, Piano che prevede anche investimenti nel settore della cybersicurezza di 623 milioni di euro.

Mauro Alovisio ha illustrato - sul quotidiano di informazione giuridica "Diritto e Giustizia" - le funzioni e i poteri amministrativi, di regolazione e di vigilanza della nuova Agenzia negli scenari di transizione digitale del nostro Paese.

LINK:

[Per consultare il testo dell'articolo clicca qui.](#)

5) RICOSTITUITA LA COMMISSIONE CENTRALE PER LE COOPERATIVE

Con **Decreto ministeriale del 21 luglio 2021** - pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dello sviluppo economico il 2 settembre 2021 - viene **ricostituita la Commissione Centrale per le Cooperative**, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 78.

La durata della Commissione è di tre anni.

LINK:

[Per consultare il testo del decreto clicca qui.](#)

6) AMAZON - VIOLAZIONE DEL GDPR - Multa da 746 milioni di euro da parte dell'autorità lussemburghese

Il 16 luglio 2021, l'Authority lussemburghese per la protezione dei dati personali (*Commission nationale pour la protection des données*, - "CNPD") ha inflitto una multa da record di 746 milioni di euro ad Amazon Europe Core S.à.r.l. per violazione del regolamento generale sulla protezione dei dati dell'UE ("GDPR").

Il CNPD ha anche ordinato ad Amazon di rivedere alcune delle proprie pratiche in tema di trattamento dei dati personali degli utenti.

Poiché Amazon ha la sua sede centrale in Lussemburgo, il CNPD ha agito come autorità di vigilanza principale nell'ambito dell'UE.

RASSEGNA GAZZETTA UFFICIALE **Repubblica italiana** **I provvedimenti scelti per voi** **(dal 23 Agosto al 4 Settembre 2021)**

1) Presidenza del Consiglio dei Ministri - Conferenza Unificata - Accordo 4 agosto 2021: Accordo tra il Governo, le regioni e gli enti locali, concernente l'adozione della modulistica unificata e standardizzata per la presentazione della comunicazione asseverata di inizio attività (CILA-Superbonus) ai sensi dell'articolo 119, comma 13-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. (Repertorio n. 88/CU). (Gazzetta Ufficiale n. 201 del 23 agosto 2021).

LINK:

[Per scaricare il testo dell'Accordo e del modello CILA-Superbonus clicca qui.](#)

2) Decreto-Legge 24 agosto 2021, n. 118: Misure urgenti in materia di crisi d'impresa e di risanamento aziendale, nonché ulteriori misure urgenti in materia di giustizia. (Gazzetta Ufficiale n. 202 del 24 agosto 2021).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto-legge clicca qui.](#)

3) Ministero dell'economia e delle finanze - Decreto 10 agosto 2021: Fissazione semestrale dei tassi di interesse per il pagamento differito dei diritti doganali (periodo 13 luglio 2021 - 12 gennaio 2022). (Gazzetta Ufficiale n. 202 del 24 agosto 2021).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

4) Ministero dello sviluppo economico - Decreto 1 giugno 2021, n. 119: Regolamento recante modifiche al decreto 13 gennaio 2010, n. 33, di attuazione del codice della proprietà industriale adottato con decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30. (Gazzetta Ufficiale n. 203 del 25 agosto 2021).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

5) Ministero dello sviluppo economico - Decreto 22 giugno 2021: Computo dei ricavi dell'impresa sociale in attuazione dell'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112. (Gazzetta Ufficiale n. 203 del 25 agosto 2021).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

6) Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Decreto 5 luglio 2021: Disciplina delle modalità estensive dell'ISEE corrente. (Gazzetta Ufficiale n. 203 del 25 agosto 2021).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

7) Ministero dell'economia e delle finanze - Decreto 13 agosto 2021: Misura e modalità di versamento alla Concessionaria servizi assicurativi pubblici S.p.a. (CONSAP) del contributo dovuto per l'anno 2021 dai periti assicurativi. (Gazzetta Ufficiale n. 207 del 30 agosto 2021).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

RASSEGNA GAZZETTA UFFICIALE **Unione europea** ***I provvedimenti scelti per voi*** **(dal 23 Agosto al 4 Settembre 2021)**

1) Raccomandazione (UE) 2021/14343 della Commissione del 1° settembre 2021 sulle procedure di valutazione della conformità e di vigilanza del mercato nel contesto della minaccia rappresentata dalla COVID-19 (Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 310 del 2 settembre 2021).

N.B. A decorrere dal **1 ottobre 2021** le autorità di vigilanza del mercato non dovrebbero più autorizzare i DPI che non sono stati sottoposti con esito positivo alle pertinenti procedure di valutazione della conformità a norma dell'articolo 19 del regolamento (UE) 2016/425.

I DPI autorizzati dalle autorità di vigilanza del mercato conformemente ai meccanismi descritti ai punti 7 e 8 della raccomandazione (UE) 2020/403 della Commissione non possono essere immessi sul mercato dell'Unione dopo il 1 ottobre 2021.

LINK:

[Per scaricare il testo della raccomandazione clicca qui.](#)